

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1694)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 21 aprile 1971 (V. Stampato n. 2616)*

**d'iniziativa del deputato VASSALLI**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 aprile 1971*

**Modificazione dell'articolo 260 del codice di procedura penale,  
concernente la revoca e la nuova emissione del mandato di cattura**

### DISEGNO DI LEGGE

*Articolo unico.*

L'articolo 260 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

Art. 260. — *Revoca e nuova emissione del mandato di cattura.* — « In ogni stato e grado del procedimento, quando vengono a mancare le condizioni che legittimano il mandato di cattura, il giudice deve revocarlo.

Fuori dei casi preveduti dall'articolo 253, il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, qualora non ritiene più necessario mantenere il mandato di cattura, può revocarlo, ed emettere, se occorre, mandato di comparizione o d'accompagnamento, con la

osservanza delle condizioni stabilite nell'articolo 261.

La revoca è disposta con ordinanza.

Il mandato di cattura già revocato o convertito può essere, quando ne ricorrono le condizioni e salvo quanto stabilito nell'articolo 272, nuovamente emesso.

Contro l'ordinanza che revoca il mandato di cattura a' sensi del primo comma del presente articolo o che rigetta la relativa istanza di revoca sono rispettivamente dati al pubblico ministero e all'imputato gli stessi mezzi di impugnazione che la legge prevede in materia di scarcerazione. Contro la ordinanza che revoca il mandato di cattura a' sensi del secondo comma del presente articolo o che rigetta la relativa istanza di revoca sono rispettivamente dati al pubblico ministero e all'imputato gli stessi mezzi di impugnazione che la legge prevede in materia di libertà provvisoria ».